

IN BREVE n. 38 - 2023
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

NOTE SUL TFR a cura di avv.Andreani - www.avvocatoandreani.it

Cos'è il coefficiente di rivalutazione del TFR?

Il coefficiente di rivalutazione del TFR è una percentuale, calcolata mese per mese, utilizzata per **incrementare** (rivalutare) il fondo TFR accantonato fino all'anno precedente.

La rivalutazione del TFR è stata introdotta per la prima volta con la **riforma dell'82 (L. 297/1982)** che ha modificato l'Art. 2120 del Codice Civile.

Come si calcola il coefficiente di rivalutazione del TFR?

Il calcolo del coefficiente non è complesso di per sé perché si basa sull' **indice Istat FOI** (indice dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati) utilizzato per le **rivalutazioni monetarie**.

Per determinare il coefficiente di rivalutazione in un determinato mese si calcola il **75%** della variazione dell'indice Istat FOI rispetto al mese di **dicembre dell'anno precedente** e si somma il risultato ad un **tasso fisso** stabilito per legge nella misura dell'**1,5%**, ottenendo così il "**tasso di rivalutazione annuale del TFR**".

Poiché il tasso dell'1,5% è annuale va rapportato al numero di mesi trascorsi dall'inizio dell'anno.

La rivalutazione si calcola sempre sul fondo TFR accantonato fino all'**anno precedente**, per cui al TFR maturato nell'ultimo anno non si deve applicare alcuna rivalutazione.

NOTE:

- 1) Nel caso in cui vi sia un **cambio della base di calcolo** tra un anno e l'altro la variazione degli indici Istat tiene conto del coefficiente di raccordo tra le basi.
- 2) In caso di **variazione negativa** dell'indice (*deflazione*) la percentuale di scostamento si considera pari a zero.

Tassazione della rivalutazione del TFR

La rivalutazione del fondo TFR è soggetta ad una tassazione che si è modificata nel corso del tempo:

- **Tassazione ordinaria** fino al 2000:
la rivalutazione si somma al fondo TFR e ne costituisce la base imponibile per il calcolo delle imposte in sede di liquidazione.
- **Tassazione separata** a partire dal 2001:
sulla rivalutazione si applica un'aliquota fissa dell'**11%**, che dal 2015 è stata portata al **17%** per le rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.

In questo caso la rivalutazione incrementa sempre il fondo TFR ma, essendo tassata separatamente, non confluisce nella base imponibile.

Il TFR e i Fondi Pensione

Com'è noto, il lavoratore può decidere se destinare una quota del TFR al **fondo pensione di categoria**, detto anche pensione complementare o integrativa.

La domanda più ricorrente sull'argomento riguarda la **convenienza** o meno di tale scelta.

Su questo aspetto vi sono opinioni discordanti per cui, senza avere la pretesa di esaurire l'argomento in queste poche righe, riteniamo utile evidenziare alcuni aspetti che possono costituire qualche spunto di riflessione.

Innanzitutto è indubbio che, in virtù delle attuali modalità di calcolo del coefficiente di rivalutazione del TFR sopra descritte, tale coefficiente risulta sempre **più alto rispetto al tasso di inflazione** perché, anche in caso di rivalutazione nulla o minima, il **fondo** del lavoratore viene incrementato ogni anno di almeno l'**1,5%**.

Questa semplice considerazione, unita al fatto di usufruire dal 2001 di una tassazione della rivalutazione **più conveniente**, sono alcune delle argomentazioni sostenute da coloro che ritengono preferibile far maturare il TFR in azienda anziché trasferirne una parte al fondo pensione.

Tra i vari argomenti a sostegno di tale tesi troviamo anche il fatto che un fondo pensione, oltre ad avere dei **costi di gestione** annuali che gravano sulle quote del fondo, è sempre soggetto alle **oscillazioni di mercato** (non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti in futuro), oscillazioni che naturalmente dipendono dalle politiche di investimento del fondo stesso e dall'andamento dei mercati finanziari.

La presenza poi del **fondo di garanzia** per il TFR del lavoratore, che scatta in caso di fallimento dell'azienda, ed il fatto che la scelta di aderire al fondo pensione **non è reversibile**, sono altri elementi a favore del mantenimento del TFR in azienda.

Va detto infine che, anche per quanto riguarda la tassazione del TFR liquidato a saldo, la legge prevede una **tassazione separata** (non vi è cumulo del TFR con gli altri redditi) ed un calcolo dell'*"aliquota media"* spesso vantaggioso per il contribuente.

Avvertenza:

Le situazioni personali e patrimoniali di ciascun lavoratore, così come le caratteristiche e le politiche di investimento dei singoli fondi pensione, variano da caso a caso, per cui si raccomanda sempre di **consultare un esperto** in materia che potrà formulare le opportune e motivate valutazioni sulla convenienza o meno nel destinare una parte del proprio TFR alla previdenza complementare

IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) PER I DIPENDENTI PUBBLICI (dal sito Inps)

Cos'è

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per dipendenti pubblici è una **somma di denaro** corrisposta al lavoratore nel momento in cui termina il rapporto di lavoro.

L'importo è determinato dall'accantonamento, per ogni anno di servizio o frazione di anno, di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni. In caso di **frazione di**

anno, la quota è ridotta in maniera proporzionale e si calcola come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.

Dal 1° maggio 2014 la retribuzione annua lorda considerata come base del calcolo non può eccedere la **soglia di 240mila euro**.

A chi è rivolto

Hanno **diritto** al TFR i dipendenti pubblici assunti con:

- contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000, eccetto le categorie cosiddette "non contrattualizzate";
- contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30 maggio 2000 e della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese;
- contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e che aderisce a un fondo di previdenza complementare (il passaggio al TFR è automatico).

Se il rapporto di lavoro a tempo determinato decorre da una data precedente al 2 giugno 1999 fino al 30 maggio 2000 (data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999), si attua in ogni caso l'iscrizione a un **Trattamento di Fine Servizio** (TFS), che comprende l'indennità di buonuscita e il premio di servizio, poiché pari o superiore all'anno continuativo. Il valore del trattamento di fine servizio maturato fino a quel momento costituisce il montante a cui si aggiungono le quote di TFR maturate nel periodo compreso tra il 31 maggio 2000 e il termine del rapporto di lavoro.

Come funziona

Ai dipendenti che hanno terminato il servizio e hanno maturato i requisiti pensionistici **a partire dal 1° gennaio 2014**, il pagamento del TFR è corrisposto come segue (articolo 1, comma 484, legge 27 dicembre 2013, n. 147):

- in **unica soluzione**, se l'ammontare complessivo lordo è **pari o inferiore a 50.000 euro**;
- in **due rate annuali**, se l'ammontare complessivo lordo è **superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro** (la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all'importo residuo);
- in **tre rate annuali**, se l'ammontare complessivo lordo è **superiore a 100.000 euro**. In questo caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari all'importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima;
- il diritto al TFR si prescrive sia per gli iscritti sia per i loro superstiti dopo **cinque anni** dal momento in cui è sorto. Si può **interrompere** la prescrizione con idoneo atto interruttivo;
- il TFR è **corrisposto d'ufficio**, pertanto il lavoratore non deve fare alcuna domanda per ottenere la prestazione. Il **modello TFR1** è compilato a cura dell'ente o amministrazione di appartenenza;
- la somma spettante può essere percepita tramite **accredito** sul conto corrente bancario/postale o altra modalità di pagamento elettronico.

Termini di pagamento

I tempi di erogazione della prestazione differiscono a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e s.m.i.).

Il pagamento deve avvenire:

- **entro 105 giorni**, in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso. Decorso tale arco temporale, se la prestazione non viene pagata, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;
- **dopo 12 mesi** dalla cessazione del rapporto di lavoro, nell'ipotesi in cui questa sia avvenuta per raggiungimento del limite di età o a causa del termine del contratto a tempo determinato, oppure per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata. Se la prestazione non viene corrisposta entro i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;
- **dopo 24 mesi** dalla cessazione in tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento/destituzione, ecc.). Se la prestazione non viene corrisposta entro i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l'emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella **tabella** sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall'Istituto con Regolamento.

La **tabella**, oltre ai termini per l'emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

Attenzione (mpe)

Contrariamente al lavoratore privato, il pubblico dipendente assunto dopo il 2000 conseguentemente a Tfr e non più a Trattamento di fine servizio, viene sottoposto alla trattenuta contributiva: secondo la Corte Costituzionale (sentenza 213 del 22 novembre 2018) tale trattenuta è legittima perché evita una disparità di trattamento tra lavoratori in regime di Tfs e lavoratori in regime di Tfr, garantendo il principio dell'invarianza della retribuzione, riconducendo a eguaglianza i regimi retributivi e contributivi e scongiurando nuovi oneri a carico del bilancio statale.

ALLEGATI A PARTE - CORTE COST. Sentenza 213/2018 (documento 200)

Da segnalare (mpe)

Il **Trattamento di fine servizio o Indennità premio di servizio (Tfs o Ips)**, originariamente erogato dall'Inadel, era una «**prestazione assicurativa previdenziale su base mutualistica**», essendo regolata da apposita normativa, erogata non dal datore di lavoro, ma da altro ente, con concorso contributivo da parte del lavoratore. Doveva servire ai normali bisogni del lavoratore per il periodo intercorrente tra la cessazione dell'ultima retribuzione per risoluzione del rapporto di lavoro e il primo rateo di pensione.

Per la parte collegata a quanto pagato dal lavoratore viene defiscalizzata.

Il **Trattamento di fine rapporto (Tfr)** dei lavoratori privati è considerato come «**retribuzione differita**»: è pagata, infatti, direttamente dal datore di lavoro, senza alcun concorso contributivo da parte del lavoratore, in base a normative generali.

La legge 335/95 avrebbe dovuto omogeneizzare subito i due istituti; tuttavia l'omogeneizzazione ha subito vari rinvii nella sua piena attuazione per gli oneri economici che ne sarebbero derivati.

Nella attualità sul Messaggero del 16 luglio 2023 si legge: “La soluzione del Governo: liquidazione anticipata ma con interessi azzerati. Il costo sarebbe a carico dello Stato.” Si legge anche “Trattativa

in vista della prossima manovra” (ma per ora tutto tace, anzi l’Inps ha emesso la circolare 79/2023: anticipo e 1% di interessi e 059% per rimborso spese...!!!)

Come è tassato il TFS? da TFS pubblico impiego, rate e tassazione a cura di Patrizia Del Pidio in OrizzonteScuola

L’indennità di buonuscita dei dipendenti statali è sottoposta ad una tassazione agevolata.

La base imponibile su cui determinare l’aliquota, infatti, è abbattuta di una quota percentuale pari al 26,04% (questo significa che oltre un quarto del TFS spettante non sarà tassato).

Una volta determinata la base imponibile, inoltre viene ulteriormente ridotta di 309,87 anni per ogni anno di servizio.

Per i dipendenti pubblici poi, è prevista un’ulteriore detassazione in base all’attesa per l’erogazione della prima tranches di TFS (questa detassazione, però, è applicabile solo sui primi 50mila euro erogati).

L’aliquota applicata, infatti, è ridotta nello specifico:

- dell’1,5% se il pensionato ha dovuto attendere 12 mesi per la liquidazione del TFS;
- dell’3% se l’attesa è stata di 24 per l’erogazione della prima rata;
- del 4,5% se ha dovuto attendere 36 mesi per la liquidazione della prima rata di TFS;
- del 6% se l’attesa è stata di almeno 48 mesi per ricevere le somme spettanti;
- del 7,5% se il pensionato ha dovuto attendere almeno 60 mesi per avere il suo TFS.

Pagamento del Tfs da LA LEGGE PER TUTTI - Il Tfs del pubblico impiego a cura di Noemi Secci

Le prestazioni in regime di Tfs, per i lavoratori del pubblico impiego, sono corrisposte:

- entro **105 giorni** dalla fine del rapporto di lavoro: in caso di cessazione per inabilità e decesso;
- entro **12 mesi** più 90 giorni dal termine del rapporto: in caso di cessazione per fine contratto a tempo determinato, per raggiunti limiti di età o risoluzione unilaterale da parte del datore di lavoro per raggiungimento del diritto alla pensione anticipata;
- entro **24 mesi** più 90 giorni dal termine del rapporto: in caso di dimissioni volontarie con o senza diritto alla pensione anticipata, licenziamento o destituzione dall’impiego;
- entro 24 mesi dal termine del rapporto: se la cessazione avviene prima del limite ordinamentale, con anzianità contributiva almeno pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, quindi con diritto al sistema di calcolo retributivo della pensione.

Le prestazioni in regime di Tfs sono inoltre corrisposte:

- in un’unica soluzione, se l’ammontare è pari o inferiore a 50mila euro;
- in due rate annuali, se l’importo è tra 50mila e 100mila euro (la prima rata è pari a 50mila euro, la seconda pari all’ammontare residuo);
- in **tre rate annuali**, se l’importo è superiore a 100mila euro (la prima rata è pari a 50mila euro, la seconda pari a 50mila euro, la terza pari all’ammontare residuo).

Tfs e part time da LA LEGGE PER TUTTI - Il Tfs del pubblico impiego a cura di Noemi Secci

L'Inps, colla circolare 74/2021, ricorda quali sono gli effetti del contratto di **lavoro part-time** ai fini del trattamento di fine servizio (art.8 legge 554/1988):

- il trattamento di fine servizio non spetta all'atto del passaggio al part-time;
- ai fini dell'acquisizione del **diritto al Tfs**, gli anni di servizio resi part-time sono considerati **utili per intero**;
- ai fini del **calcolo del Tfs**, gli anni a tempo parziale vanno ricondotti ad anni interi, moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto e orario di servizio a tempo pieno;
- quale base di calcolo ci si deve riferire alla retribuzione prevista per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno.

POSTI LETTO NEGLI OSPEDALI IN ITALIA da Italia Oggi di sabato 16 sett. 2023

Nel 2000 i posti letto negli ospedali in Italia (pubblici e privati) erano 268.057, nel 2019 sono diventati 184.274.

In 20 anni sono diminuiti di 83.333 posti letto, taglio del 32%.

Attualmente siamo a 3,1 posti letto ogni 1000 abitanti, in Germania 7,94, in Giappone 12,84, Corea del Sud e Russia 12,44.

INPGI - GESTIONE SEPARATA: COMUNICAZIONE DEI REDDITI DEL 2022

L'INPGI ha pubblicato la circolare n.7 del 7 settembre 2023, con la quale ricorda che la comunicazione obbligatoria dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso del 2022 deve essere trasmessa all'Istituto entro il 30 settembre 2023.

ALLEGATI A PARTE - INPGI Circolare n.7 del 7.09.2023 (documento 201)

CASSAZIONE - REQUISITI DI LEGITTIMITÀ PER LA SOMMINISTRAZIONE A TERMINE da DplMo

Con sentenza n. 23445/2023, la Corte di Cassazione, confermando un orientamento già espresso in precedenza, ha affermato che i rinnovi ripetuti di contratti a termine attraverso la somministrazione sono da considerarsi illegittimi nel caso in cui l'utilizzatore, convenuto in giudizio, non dimostri che gli stessi sono strettamente correlati ad esigenze di natura temporanea. Nella decisione la Suprema Corte ha richiamato la decisione n. C-681/2018 della Corte di giustizia europea nella quale si suggeriva di verificare se, avanti ad una successione di contratti a tempo determinato avvenuti attraverso un'agenzia di somministrazione, la reiterazione dei contratti avesse l'obiettivo di aggirare i principi fissati dal diritto comunitario.

Corte di Cassazione Civ. Ord. Sez.Lavoro - Ordinanza n. 23445 pubb. l' 1.08.2023

MIN.LAVORO - INTERPELLO 1/2023: DIRITTI SINDACALI DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI da DplMo - fonte: Ministero dellavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l'[interpello n. 1 del 15 settembre 2023](#), con il quale risponde ad un quesito del sindacato UGL Agroalimentare, in merito all'esercizio dei diritti sindacali da parte dei lavoratori somministrati. In particolare, se trovi applicazione il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'agenzia di somministrazione o quello dell'utilizzatore.

La risposta del Ministero del Lavoro

Come è noto, il rapporto di somministrazione coinvolge tre soggetti (agenzia di somministrazione, lavoratore somministrato ed impresa utilizzatrice), legati da due distinti rapporti contrattuali: il contratto commerciale, concluso tra l'utilizzatore e il somministratore, ed il contratto di lavoro individuale stipulato tra l'agenzia di somministrazione e il lavoratore somministrato.

Datore di lavoro del lavoratore somministrato è dunque formalmente l'agenzia di somministrazione, anche se la prestazione lavorativa – nel periodo della missione – viene svolta nell'interesse dell'utilizzatore, sotto il controllo e la direzione dello stesso.

La struttura contrattuale della somministrazione di lavoro comporta, quindi, una particolare ripartizione dei poteri e degli obblighi connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro, in considerazione della scissione tra la titolarità giuridica del rapporto e l'effettiva utilizzazione della prestazione.

Pertanto, in linea generale, il contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro è, in primo luogo, quello applicato dall'agenzia di somministrazione, in quanto datore di lavoro. Tuttavia, è necessario che, per il periodo della missione, la disciplina in concreto applicabile al lavoratore somministrato sia integrata dalle previsioni del CCNL applicato dall'utilizzatore.

Ciò al preciso fine di garantire effettività al principio di parità in ordine alle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori somministrati, che non devono essere complessivamente inferiori a quelle applicate ai dipendenti di pari livello dell'utilizzatore (art. 35, comma 1, del [d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81](#)).

Tali conclusioni devono ritenersi valide anche con riferimento ai diritti sindacali dei lavoratori somministrati, rispetto ai quali l'articolo 36 del citato [decreto legislativo n. 81/2015](#) dispone, al comma 1, che trovino applicazione, in primo luogo, i diritti sindacali previsti dallo Statuto dei lavoratori ([legge 20 maggio 1970, n. 300](#)). Al comma successivo, si afferma inoltre il diritto del lavoratore somministrato ad esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.

Anche in questo caso, dunque, si dovrà far riferimento, in prima istanza, al contratto collettivo di lavoro applicato dall'agenzia di somministrazione, in qualità di datore di lavoro, consentendo inoltre al lavoratore somministrato, durante la missione, di esercitare all'interno del contesto lavorativo ove concretamente è inserito tutti i diritti sindacali allo stesso riconosciuti dall'ordinamento e dal CCNL applicato dall'impresa utilizzatrice, in modo da garantire la concreta effettività di tali diritti in costanza di svolgimento della prestazione di lavoro presso l'utilizzatore.

ENPAM PREVIDENZA - LETTERE AL GIORNALE di Lettere al Giornale n.31 del 15 settembre 2023

Devo comunicare all'Enpam che sono stato assunto?

Recentemente ho firmato il contratto a tempo indeterminato nella struttura dove ho lavorato per 10 anni come libero professionista. Devo comunicarlo all'Enpam o lo deve fare la struttura? Io

continuerò a pagare solo la Quota A, ma se volessi continuare anche a partita iva che percentuale dovrei pagare per la Quota B?



Lettere
al
Giornale

Gentile Dottore,

per quanto riguarda l'assunzione non è necessaria nessuna comunicazione all'Enpam, né da parte sua né da parte dell'azienda per cui lavora. Per quanto concerne la libera professione, se scegliesse di continuare, dovrà versare i contributi alla Quota B dell'Enpam. Potrà decidere lei se continuare a pagare con l'aliquota intera (19,5%) oppure, visto che ne avrà diritto, scegliere di versare con l'aliquota al 2% in caso di attività intramoenia, oppure con l'aliquota ridotta al 9,75% per le altre attività libero professionali. Quando compilerà il modello D 2024 (redditi 2023) dovrà indicare la data di assunzione come dipendete. In questo modo l'Enpam potrà calcolare i contributi da versare in base all'aliquota da lei scelta.

FRANCOBOLLI ITALIA 2023 - PROGRAMMA NUOVE EMISSIONI



- Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico” dedicato a Saverio Tutino (giornalista e scrittore), nel centenario della nascita

- Data di emissione: 16 settembre 2023

- Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico” dedicato alla traslazione delle spoglie del T.V.M.O.V.M. Andrea Bafile nel Sacriario militare di Guardiagrele, nel 100° anniversario

- Data di emissione: 20 settembre 2023



- Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico” dedicato al Vice Brigadiere M.O.V.M. Salvo D'Acquisto, nell'80° anniversario del suo sacrificio

- Data di emissione: 23 settembre 2023

INPS - VARIAZIONE DELLA MISURA DELL'INTERESSE

L'INPS, con la circolare n. 81 del 18 settembre 2023, informa che la Banca Centrale Europea ha innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 20 settembre 2023, è pari al 4,50%.

Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b), secondo periodo, e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

In particolare, a decorrere dal 20 settembre 2023, l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi sarà calcolato al tasso del 10,50% annuo.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.81 del 18.09.2023 (documento 202)

INAIL - MODIFICA TASSI DI INTERESSE PER RATEAZIONE E SANZIONI CIVILI

L'Inail ha pubblicato la circolare n. 42 del 18 settembre 2023, con la quale, rende noti i tassi di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori.

Questi i nuovi tassi operativi a decorrere dal 20 settembre 2023:

- 10,5% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
- 10,00% misura delle sanzioni civili.

ALLEGATI A PARTE - INAIL Circolare n.42 del 18.09.2023 (documento 203)

PER STARE MEGLIO COME CITTADINI EUROPEI E CONOSCERE DIRITTI E TUTTE LE OPPORTUNITA' UTILI

Pillole d'Europa - Domenica, 17 settembre 2023 a cura di Cinzia Boschiero

Domanda: i dipendenti pubblici sono molto penalizzati in Italia, lo sono anche negli altri Stati europei? Ludovica Vescario

Risposta: i dipendenti pubblici in Italia non sono valorizzati abbastanza e non c'è premialità sulle competenze rispetto ad altri Stati europei, lo dicono i dati EUROSTAT, il tutto anche se, come preparazione in media, i nostri dipendenti pubblici risultano avere una preparazione culturale maggiore (lauree e master e varie specializzazioni e corsi post laurea etc.), in media rispetto a quelli degli altri Stati europei. In particolare la Federspev sta raccogliendo firme per una petizione al presidente Mattarella proprio sulle iniquità in atto per le pensioni. Dicono il prof. Michele Poerio, presidente, e il prof. Marco Perelli Ercolini, vicepresidente FEDERSPEV: "Con la circolare n. 79 del 7 settembre 2023, 3/4 l'Inps fornisce le indicazioni operative in merito alla nuova prestazione di una anticipazione ordinaria del TFS/TFR dei lavoratori pensionandi del pubblico impiego in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali in vigore dal 1° febbraio 2023, in base all'articolo 23 del DL n.4/2019 convertito in legge 26 /2019. In pratica si dice: 'Vuoi i soldi del tuo tfr/tfs, anziché aspettare i tempi canonici delle varie leggi dilatorie, ora censurate dalla sentenza della Corte Costituzionale n.130/2023,.. ebbene rivolgiti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Inps) ed ecco i soldi; sui tuoi soldi però, attenzione, devi pagare gli interessi'. A ciò come FEDERSPEV obiettiamo che i nostri soldi ci sono dovuti, in quanto sono stati accumulati nel tempo con fior di trattenute sullo stipendio. La sentenza della Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell'art. 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ed ha evidenziato come la corresponsione differita e rateale dell'indennità di fine servizio ai dipendenti pubblici, sia in contrasto con il principio di proporzionalità della retribuzione, espresso dall'art. 36 Cost., e, al contempo,- vista la sua natura previdenziale -, con il principio di adeguatezza dei mezzi per la vecchiaia, dettato dall'art. 38 Cost.,

e ne ha sollecitato pertanto un intervento riformatore del legislatore che deve determinare modalità di attuazione in uno spazio temporale limitato. Non è dunque rispettosa del dettame costituzionale una tale situazione. Già nel 2019 (sentenza 159/2019) la Corte Costituzionale era andata molto vicina alla bocciatura del Tfs/Tfr differito avendo chiesto di ridefinire la suddetta disciplina che, da temporanea, era diventata strutturale, ma, come rilevato dall'attuale Corte Costituzionale, al monito non è stato fatta seguire una individuazione dei rimedi. Con la dilazione non sono previsti né la rivalutazione monetaria né gli interessi di dilazione e se, inoltre, per avere diminuita la dilazione, devi essere tu a pagare degli interessi, ebbene tutto ciò è chiaramente un po' troppo per i dipendenti pubblici ed è lesivo dei loro diritti. Ecco dunque l'esigenza di un urgente intervento riformatore e FEDERSPEV non intende ignorare la problematica e sollecita il Parlamento a intervenire per rimuovere questo differimento e per ripristinare lo stato di diritto e il rispetto dei dipendenti pubblici".

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONE PER SOSTITUZIONE

CLIMATIZZATORE da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Devo sostituire il climatizzatore nella mia abitazione con un impianto dotato di pompa di calore. Vorrei capire se posso richiedere la detrazione per manutenzione straordinaria del 50% o quella per la riqualificazione energetica del 65%.

Risponde Paolo Calderone

La sostituzione, integrale o parziale, del vecchio impianto di climatizzazione con un climatizzatore a pompa di calore rientra, in generale, tra gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico, per i quali si può richiedere la detrazione prevista dall'articolo 16-bis, lettera h), del Tuir (detrazione del 50% delle spese sostenute, nel limite massimo di 96.000 euro). L'intervento può essere assimilato, infatti, alla "manutenzione straordinaria" (articolo 123, comma 1, del Testo unico sull'edilizia).

Qualora il nuovo impianto di climatizzazione presenti determinate caratteristiche tecniche, lo stesso intervento di sostituzione può rientrare, in alternativa, tra quelli per i quali è prevista la detrazione del 65% delle spese sostenute, nel limite massimo di 30.000 euro. In particolare, per richiedere l'agevolazione del 65% l'intervento deve rispettare i valori limite indicati nella tabella 1 dell'[allegato F](#) al decreto interministeriale del 6 agosto 2020. Per approfondimenti sui requisiti tecnici dell'intervento è utile consultare il vademecum predisposto dall'Enea e disponibile nella pagina "[Pompe di calore ad alta efficienza, sistemi geotermici a bassa entalpia o scaldacqua a pompa di calore](#)".

Per lo stesso intervento, ovviamente, non è possibile beneficiare di entrambe le agevolazioni (detrazione del 50 e del 65%): sarà il contribuente a scegliere quale richiedere, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione all'agevolazione scelta.

INPS - COMMISSIONI MEDICHE DI VERIFICA ALL'INPS:

PRECISAZIONI da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il [messaggio n. 3243 del 18 settembre 2023](#), precisa che, per le **domande presentate dal 1° giugno**, sono state trasferite all'INPS le competenze relative agli accertamenti e alla valutazione delle **condizioni di idoneità e inabilità lavorativa** nei confronti del **personale delle amministrazioni statali**, anche a ordinamento autonomo, degli **enti pubblici non economici**,

nonché del personale degli **enti locali**, e gli accertamenti medico-legali nei confronti dei familiari **superstiti** dei dipendenti, aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità. Di conseguenza, le Commissioni mediche delle Aziende Sanitarie Locali non possono più effettuare gli accertamenti sanitari relativi alle domande presentate dal 1° giugno.

ALLEGATI A PARTE – INPS Messaggio n.3243 del 18.09.2023 (documento 204)

LEGGI ANCHE: Pubblico impiego, L'invalidità l'accerta l'Inps a cura di Valerio Damiani
<https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/pubblico-impiego-l-invalidita-l-accerta-l-inps>

GOVERNO: POLITICHE DI COESIONE E NOVITÀ IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE da DplMo - fonte: Gazzetta Ufficiale

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2023, il Decreto Legislativo n. 124 del 19 settembre 2023, con disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.

Il Decreto, tra le altre cose, apporta modifiche all'articolo 14 del [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), in materia di trattenimento degli stranieri.

[il Decreto Legislativo n. 124/2023](#)

BATTAGLIA (UNSA aderente Confedir) - CARBONE (FIALS): RETRIBUZIONI p.a. AFFAMATE DALL'INFLAZIONE, BASTA

«La pazienza sta per finire. Al Governo che si appresta a varare il DDL per la legge di bilancio 2024 rammentiamo che **i CCNL dei dipendenti pubblici sono scaduti da 20 mesi.**» dichiarano Massimo Battaglia (Confsal-UNSA) e Giuseppe Carbone (FIALS-Confsal).

«Una pessima e deprecabile prassi governativa, già condannata dalla Corte costituzionale, tende a rinviare, se non a bloccare, i rinnovi contrattuali dei lavoratori pubblici; quando per disinteresse nei loro confronti e quando “per fare cassa” sulle loro spalle, aggravando le disuguaglianze con alcuni CCNL del settore privato.»

«Nel tempo abbiamo evidenziato come **i rinnovi contrattuali**, nelle quantità e nelle tempistiche, **non abbiano rispettato il corretto trend rivalutativo** e oggi tali dinamiche sono maggiormente gravate da una inflazione che sta erodendo pesantemente le retribuzioni.»

«Di fronte alle criticità attuali **non possiamo più accettare divagazioni**, rinvii o altre giustificazioni sui rinnovi contrattuali e sulle risorse da mettere a disposizione, i dati sull'inflazione sono impietosi:

- **nel 2022, inflazione al 8,1%**
- **nel corso del 2023, inflazione al 5,8%.»**

«Per tradurre in cifre questi dati ci affidiamo all'ISTAT; secondo l'Istituto una retribuzione 2023 per avere analogo potere del 2021 deve essere rivalutata con un coefficiente pari a 1,139, ovvero:

prendendo ad esempio una retribuzione media 2021 pari a € 32.000,00:

$32.000 * 1,139 = € 36.448,00$, equivalente ad un incremento annuale di € 4.448,00 e **mensile di € 342,15.**»

Battaglia e Carbone, concludono «**Pronti alla mobilitazione. La questione salariale nel pubblico impiego non è più rinviabile**»

TFS/TFR - IL GOVERNO AGISCA SUBITO, UNSA PRONTA A RICORSO ALLA CORTE EUROPEA

Roma, 05/07/2023. “A seguito della sentenza n. 130/23 della Corte Costituzionale -che da un lato giudica incostituzionale il ritardato pagamento del Tfs/Tfs per quei dipendenti pubblici che possono andare in pensione per raggiunti limiti ordinamentali, ma dall’altro demanda al Governo e al Parlamento l’onere di correggere la normativa di legge censurata-abbiamo ricevuto all’UNSA un’innumerevole quantità di telefonate da parte di chi aspira a riscuotere prontamente la propria buonuscita” afferma Massimo Battaglia, Segretario Generale della Federazione Confsal-UNSA “Abbiamo ascoltato storie e necessità di ogni tipo, come quella di una signora pronta a licenziarsi perché qualcuno le aveva raccontato che dopo la sentenza della Corte avrebbe intascato immediatamente il proprio Tfs necessario alla sua famiglia”.

“Dopo la sentenza della Corte, occorre un intervento rapido, chiaro, equo da parte del Governo capace di cancellare un trattamento oltraggioso per 3 milioni di lavoratori pubblici, che si vedono ancora oggi costretti a ricorrere a prestiti con banche o con la stessa Inps per poter avere le risorse del proprio Tfs/Tfr in tempi rapidi” continua Battaglia che conclude

“In mancanza di pronte risposte da parte del Governo, l’UNSA sta valutando di ricorrere dopo la pausa estiva alla CEDU, Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, per tutelare un sacrosanto diritto dei lavoratori”

Confsal-UNSA

Chi siamo?

La Federazione Confsal-UNSA, quarta forza rappresentativa delle Funzioni Centrali (Ministeri, Agenzie Fiscali, Enti Pubblici Non Economici, Enti ex art. 70), è un sindacato nato nel 1954.

Ispirata da ideali di libertà e autonomia, l’UNSA, sin dalla sua fondazione, è stata lontana dalle lusinghe del potere e dalle collusioni con la politica, in quanto espressione di un modo di intendere e di fare sindacato differente. La nostra grande famiglia, infatti, non ha mai garantito, mai richiesto e mai beneficiato di poltrone che contano in partiti, gruppi parlamentari o fondazioni, consapevole di quanto sia importante essere indipendenti e uniti per non restare schiacciati dal potere politico e amministrativo.

AGENZIA DELLE ENTRATE - TASSAZIONE PENSIONE ARGENTINA da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Sono residente in Italia e da qualche mese percepisco una pensione argentina per il periodo in cui ho lavorato in tale Paese. Vorrei chiedervi se questo reddito va tassato in Italia o in Argentina

Risponde Paolo Calderone

Secondo la convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Argentina, attualmente in vigore, le pensioni erogate a un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati argentini sono

assoggettate a tassazione secondo le seguenti modalità:

- le pensioni pubbliche sono tassate solo in Italia, se il contribuente ha la nazionalità italiana
- le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Si ricorda che le convenzioni sono trattati internazionali che, oltre ad evitare le doppie imposizioni, hanno lo scopo di prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. Esse sono disponibili sul sito del "Dipartimento delle finanze" alla pagina "[Convenzioni per evitare le doppie imposizioni](#)".